

DETENUTI

Agevolazioni contributive e fiscali sono previste anche per quelle imprese pubbliche o private che organizzano attività produttive o di servizi all'interno delle carceri, impiegando persone detenute o internate. La norma di riferimento è sempre contenuta nell'art. 4, comma 3 bis, della legge n. 381/1991, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge n. 193/2000.

Incentivi di natura contributiva

Il Decreto Interministeriale 9 novembre 2001 che stabilisce gli incentivi di natura contributiva chiarisce cosa si intende per lavoro carcerario sia all'interno che all'esterno degli Istituti penitenziari: mentre per le cooperative sociali è indifferente il posto di svolgimento ai fini del riconoscimento del "bonus", per le imprese pubbliche e private è essenziale che il lavoro si svolga all'interno del carcere (circolari INPS n. 134/2002 e n. 11/2004).

Incentivi di natura fiscale

Il comma 1 dell'art. 3 della legge n. 193/1990, è stato profondamente modificato dall'art. 7, comma 8, del D.L. n. 101/2013 il quale stabilisce che alle imprese che assumono, per un periodo non inferiore a trenta giorni, lavoratori detenuti od internati, ivi compresi quelli ammessi al lavoro esterno ex art. 21 della legge n. 354/1975, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, è concesso un credito d'imposta mensile nella misura massima di 700 euro per ogni lavoratore assunto. Probabilmente un DM applicativo, per rendere operative queste disposizioni si renderà necessario. In precedenza ciò era avvenuto con il DM 25 febbraio 2002, n. 87, il quale aveva affermato, sulla scorta del vecchio art. 3 (ora sostituito) che alle imprese che assumevano detenuti veniva riconosciuto un credito mensile d'imposta per ognuno di essi pari a 516,46 euro: esso era proporzionale in ragione delle giornate di lavoro prestate. Per gli assunti a tempo parziale il credito d'imposta era strettamente correlato alle ore lavorative prestate.

Il credito d'imposta era riconosciuto anche alle aziende che:

- a) svolgevano attività di formazione nei confronti dei detenuti e degli internati: in ogni caso il credito d'imposta era riconosciuto soltanto se, poi, si giungeva all'assunzione dei detenuti formati;
- b) svolgevano attività formative mirate a fornire professionalità ai detenuti destinati ad attività gestite in proprio dall'Amministrazione penitenziaria.

Le agevolazioni in favore delle imprese erano subordinate al verificarsi di alcune condizioni:

- a) assunzione dei detenuti o degli internati con contratto di lavoro subordinato non inferiore a trenta giorni;

- b) corresponsione di un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva.

Il credito d'imposta non concorrevva alla formazione della base imponibile IRPEF e dell'IRAP e non assumeva rilievo ai fini della deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali ex articoli 63 e 75 del DPR n. 917/1986.

Tutte queste agevolazioni erano cumulabili con altri benefici previsti in altre disposizioni.